

STATUTO

**ALPI DEL MARE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONDOVI' CN PIAZZA ELLERO 23

Numero REA: CN - 291500

Codice fiscale: 03447600044

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REP. N. 27.327

RACC. N. 18.789

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381, la società cooperativa denominata "ALPI DEL MARE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".

La società è di diretta emanazione dell'Associazione **Fiorino Spanna** ai sensi degli effetti di cui all'Art. 11 della Legge Regione Piemonte n. 63 del 13/4/95; la società non ha scopo di lucro, e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

La società ha ad oggetto l'attività di istruzione e formazione professionale, manageriale ed imprenditoriale; la progettazione e l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate all'adattabilità, all'inserimento, al reinserimento ed alla formazione professionale continua, la promozione e la diffusione dell'innovazione tecnologica nonché quant'altro affidato alla Cooperativa per il raggiungimento dello scopo sociale.

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del Titolo VI, Libro V del c.c., le leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto compatibili, le norme sulle S.p.a.

La cooperativa ha sede legale in Mondovì all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c.. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare il trasferimento della sede nell'ambito nazionale nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, succursali, agenzie e uffici."

Art. 2 (Durata)

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II - SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e **solidaristico** mediante:

- la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi
- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

La cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo **plurimo**: l'attività di gestione dei servizi socio-assistenziali ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, in quanto i servizi socio assistenziali sono parte del progetto di ricerca delle opportunità di intervento per la valorizzazione delle capacità residue dei soci svantaggiati, attraverso percorsi personalizzati e mirati allo sviluppo dell'autonomia.

In particolare l'attività di tipo A consistente in servizi di accoglienza profughi con finalità di integrazione sociale è connessa con l'attività di tipo B attraverso il coinvolgimento degli stessi in attività lavorative, finalizzate alla formazione professionale per favorire l'occupazione in ambiti lavorativi differenziati anche cercando di valorizzare le competenze pregresse, le capacità e le attitudini di ciascuno.

La cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuità di occupazione lavorativa e le migliori

condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per il raggiungimento dei fini di cui al comma precedente, la Cooperativa potrà:

- Progetta, organizza ed eroga direttamente corsi di formazione professionale, erogati con finanziamenti pubblici ed a libero mercato rivolti a soggetti occupati e non, finalizzati a valorizzare le capacità del lavoro e d'impresa, favorendo l'acquisizione di un vantaggio competitivo stabile e difendibile, sviluppando specifiche competenze.
- Sviluppa ed elabora corsi finalizzati al riconoscimento delle competenze.
- Per mezzo della formazione professionale F.A.D. sviluppa ed eroga i corsi on line
- Organizza e promuove attività di qualificazione, riqualificazione ed orientamento dei lavoratori occupati, disoccupati e svantaggiati direttamente e/o tramite strutture convenzionate.
- Partecipa a confederazioni, enti, istituzioni ed organismi che perseguano scopi analoghi ovvero complementari ai propri, nonché si fa promotrice di iniziative sociali e culturali correlate allo scopo sociale come incontri, dibattiti pubblici e convegni.
- Cura la stampa e la diffusione di materiale didattico culturale, nonché l'editoria di testi, dispense, giornali e riviste informative utili per il raggiungimento degli scopi statuari
- Svolgere attività di informazione, formazione professionale e consulenza orientativa nonché attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo di giovani e/o adulti occupati, disoccupati e inoccupati;
- Applicare interventi formativi per sostenere la qualificazione e riqualificazione di figure di lavoratori stranieri.
- Incentivare interventi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sostenere l'occupazione femminile e le pari opportunità
- Proporre la crescita integrale della persona umana, relazionando fattori tecnologici, economici, sociali, culturali e informativi;
- l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività formative e inserimento lavorativo volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica e culturale dei migranti

La cooperativa potrà, inoltre, partecipare a bandi provinciali, regionali, nazionali, europei, anche sotto forma di associazioni temporanee d'impresa o associazioni temporanee di scopo.

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto:

a) l'organizzazione e la gestione, direttamente e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di attività e servizi socio assistenziali, sanitari, educativi, culturali e di animazione a favore di singoli e della collettività nonché di pro-

getti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento, anche lavorativo, quali:

- l'organizzazione e la gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, socio-sanitaria, socio-culturale, socio-assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà;
 - l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la promozione di attività e servizi volti all'inclusione **social**, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei **migranti**;
 - la gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezione e integrazione a favore di **migranti**;
 - lo svolgimento d'attività tese al recupero e reinserimento di persone svantaggiate atte a superare ogni forma di disagio ed emarginazione;
 - l'erogazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione svolti anche nell'ambito di apposite strutture;
 - l'erogazione di servizi di carattere residenziale, **semiresidenziale** e territoriale anche attraverso la gestione di strutture assistenziali, sanitarie e riabilitative;
 - l'organizzazione di momenti formativi/informativi, educativi e di consulenza volti alla sensibilizzazione ed animazione della comunità locale rispetto alle problematiche relative alle persone a rischio d'emarginazione;
 - la promozione di momenti formativi, anche a carattere professionale, specificamente volti alla qualificazione e specializzazione degli operatori quotidianamente impegnati nell'erogazione dei servizi;
 - l'impostazione e l'elaborazione di ricerche e studi sociologici e relativi ai bisogni collettivi al fine di sviluppare opportune risposte;
 - la promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni, attraverso la diffusione della cultura e dello sport, a favore dei minori, delle persone deboli e svantaggiate al fine della affermazione dei loro diritti;
 - la gestione di centri diurni e residenziali per disabili e anziani;
 - l'organizzazione e gestione di baby-**parking**, asili nido aziendali e **nidi** in famiglia;
 - trasporto di persone con mezzi **ecocompatibili**, gestione mezzi **ecocompatibili** per conto di Enti e comuni e terzi.
- b)** gestire, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi attività di:
- organizzazione di eventi ed attività **ludiche**, ricreative e culturali, nel campo dell'arte e dello spettacolo, di rappresentazioni storiche, teatrali e musicali nonché di meeting e congressi;
 - gestione servizio centralizzato delle pro loco per sviluppare il turismo in valle utilizzando testate giornalistiche, televisive e canali della rete;
 - la creazione di **bed & breakfast**, **ostelli** per organizzare scambi e culture;
 - produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti, anche artigianali, di vario genere (in cuoio ed in pelle, compresa la **calzoleria**, in legno, incluso il restauro, in **vimini**, ceramica, stoffa, plastica ed altri materiali);
 - erogazione di servizi di produzione, confezionamento e somministrazione pasti, custodia, lavanderia, pulizie, manutenzioni (anche del verde pubblico e/o privato), traslochi, trasporti c/terzi, **facchinaggio**, **layout** stradale orizzontale e verticale, manutenzione e gestione campi sportivi, aree giochi, posa pavimenti **antitrauma** in gomma, **mense**, ricoveri, aree **cimiteriali**, **sfalcio** dell'erba, sgombrò neve, raccolta materiale di risulta;
 - realizzazione aree **pic nic** e **sentieri panoramici**;
 - sistemazione il taglio e la pulizia di rivi, fiumi, boschi e potature alberi lungo **carreggiate** stradali anche in convenzione e/o appalto, a committenti pubblici e/o

privati;

- esecuzione di lavori di serigrafia, tipo litografia, **legatoria** ed altre attività del settore grafico e audio visivo;
- fornitura di servizi nei settori della gestione calore, per enti e/o comuni, e gestione illuminazione pubblica;
- fornitura di servizi nei settori della abitazione quali **puliture**, **rinfrescature**, tinteggiature, verniciature, **pavimentazioni**, tappezzeria, assistenza alla piccola impiantistica domestica ed abitativa per abitazioni private, condomini e comunità nei servizi idraulici, igienici, elettrici, di riscaldamento;
- realizzazione di opere edili in bio-edilizia e tradizionali;
- realizzazione e manutenzione di impianti **ecocompatibili** ed energie rinnovabili es.: impianti di **telerriscaldamento**, riscaldamento a **biomasse legnose** e tradizionali, impianti fotovoltaici, **eolici**, centraline **idroelettriche**, illuminazione atta al risparmio energetico;
- produzione, confezionamento, vendita di combustibili tradizionali ed **eco-compatibili** es.: **cippato** di legna, **pellet**, **tronchetti** e affini;
- promozione e conduzione di corsi di formazione professionale, e di momenti informativi/formativi che forniscano ai partecipanti strumenti idonei al reinserimento sociale e lavorativo, eventualmente anche finanziati con contributi dell' U.E. o del F.S.E., di Enti Pubblici e/o privati in genere;
- lavorazioni agricole in genere, su fondi della cooperativa o di terzi;
- gestione di punti di vendita al dettaglio ed ingrosso di prodotti agricoli;
- produzione, lavorazione, confezionamento, vendita di prodotti **autoctoni**, quali viti, formaggi, biscotti prodotti di pasticceria, pane e generi alimentari;
- corsi di agricoltura.

Le attività di cui al punto a) del presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge **31.01.92**, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

La cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi dell'articolo **2545-septies** del codice civile.

TITOLO III - SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla

legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori dell'attività socio-sanitaria ed educativa (tipo A) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali divenendo operatori nell'ambito dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi per mezzo dei quali la cooperativa realizza il proprio fine di mutualità esterna. Per lo svolgimento di tale attività lavorativa i soci dovranno aver conseguito la preparazione teorica e pratica atta alle mansioni da svolgere; possono essere socie le persone esercenti attività di assistenza e consulenza così come individuate dall'art. 10 della legge 381/91

b) soci lavoratori dell'attività di avviamento al lavoro (tipo B) che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali e che siano in possesso della preparazione teorica e pratica nonché capacità ed esperienza professionale atta alle mansioni da svolgere anche e soprattutto in funzione dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;

c) soci svantaggiati così come definiti dalla legge 381/91;

d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

I minori possono far parte della cooperativa nei modi e con le autorizzazioni previste dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, **esercitano** in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a), b) e c) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione professionale o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e

2545 bis e 2476 comma 2 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione professionale;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente **inopportunità** del suo inserimento nell'impresa.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza del periodo di formazione professionale(o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) il numero delle azioni che intende sottoscrivere;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il rispetto del secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti

b) c) d) ed e) relativi alle persone fisiche la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non **discriminatori**, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e **comunicarla** agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera, sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

delle azioni sottoscritte;

della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte se il socio è persona fisica

2. per recesso, esclusione, fallimento o scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e con i pagamenti dovuti e non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Tribunale competente.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione o per il venir meno, in ogni caso, dello scambio mutualistico;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comun-

que, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e, nel caso di socio volontario, che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che **ineriscano** il rapporto mutualistico;

d) che, specialmente nell'esercizio delle proprie attribuzioni, ponga in essere comportamenti che configurano danno, anche d'immagine, per la cooperativa.

e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle assemblee dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

f) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

g) che svolga o **tenti** di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Esse hanno effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data indicata nella relativa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le controversie che **insorgessero** tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione del Tribunale competente per territorio.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso del valore nominale delle azioni versate, eventualmente **rivalutate** a norma del successivo art. 26, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-**quinquies**, comma 3 del codice civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni versate, eventualmente **rivalutate**, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno

no indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro l'anno successivo a quello di cessazione del rapporto societario.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque la cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV - SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Fermo restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.

Art. 17 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili di valore nominale non inferiore ad € 250,00 ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata dall'assemblea dei soci che deve stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione.

ne, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spetta un solo voto.

I voti attribuiti ai soci **sovventori** non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci **sovventori** verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei **sovventori** in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci **sovventori)**

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci **sovventori** il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci **sovventori** non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V – SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 21 (Soci finanziatori, sottoscrizione e trasferimento della azioni)

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c..

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 250,00 ciascuna.

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso tale termine il socio sarà libero di vendere al preposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 c.c..

Art. 22 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Am-

ministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori, i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando il limite stabilito dall'art. 2514 c.c....

Ai soci finanziatori possono essere attribuiti, in relazione all'ammontare dei conferimenti e secondo criteri fissati dall'assemblea nell'emissione, da 1 a 5 voti.

I voti attribuiti ai soci finanziatori e **sovventori**, in ogni assemblea, non possono superare un terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori e **sovventori** saranno **ricondotti** automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibile per legge ed il numero di voti da essi portato.

In caso di svalutazione del capitale sociale per perdite si procederà alla svalutazione del capitale sociale dei soci finanziatori solo se non sufficiente la svalutazione del capitale sociale degli altri soci.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 23 (Azioni di partecipazione)

Alle condizioni e con le procedure previste dall'art. 5 della legge 59/92 la cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa. I diritti dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa sono quelli previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 59/92.

TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da azioni del valore nominale non inferiore ad € 100,00. Il valore complessivo detenuto da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci **sovventori**, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

3) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di € 250,00;

4) dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dalle assemblee dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346 c.c..

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale competente.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali **destinandoli**:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al limite minimo stabilito dalle vigenti leggi;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge **31.01.92** n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge **31.01.92** n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Le assemblee dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione, che redige il progetto di bilancio di esercizio, può **appostare** somme al conto economico a titolo di ristorno, in forma di integrazione salariale e conformemente al disposto della legge n. 142/2001, qualora lo consentano le risultanze dell'attività **mutualistica**.

L'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità ed i tempi definiti con apposito regolamento approvato avuto riguardo, in ogni caso, alla quantità e qualità delle prestazioni professionali e lavorative dei soci.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

Art. 28 (Organi sociali)

Sono organi della cooperativa: l'assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, se nominato, il Revisore, se nominato.

Art. 29 (Assemblea dei soci: forme, tempi e luoghi di convocazione)

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione e può avere luogo an-

che fuori della sede sociale purché in Italia.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze lo richiedano, a norma dell'art. 2364 c.c., ultimo comma, entro 180 giorni.

Nel corso dell'esercizio sociale può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od utile alla gestione sociale. Deve essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, oppure dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso da consegnarsi o spedirsi con qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta consegna o invio, anche telematico, a tutti gli aventi diritto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza e, quando si usano mezzi diversi dal servizio postale, che garantiscano il ricevimento almeno 4 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'elenco delle materie da trattare, il luogo designato per l'adunanza, il giorno ed ora per la prima e per l'eventuale seconda convocazione che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Assemblea ordinaria e straordinaria)

L'assemblea ordinaria è convocata per:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca del Consiglio di Amministrazione;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) la determinazione la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- e) l'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, l'eventuale erogazione dei **ristorni**;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni;
- g) le delibere in ordine alla responsabilità degli amministratori e degli eventuali membri dell'organo di controllo;
- g) le delibere su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

L'assemblea straordinaria è convocata per trattare le materie e deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza. In particolare l'assemblea straordinaria è convocata per deliberare: sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina e la determinazione dei poteri dei liquidatori.

Art. 31 (Svolgimento dell'assemblea)

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni.

Ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare dell'azione sottoscritta.

I soci che per giustificato motivo non possono intervenire personalmente all'assemblea possono farsi rappresentare solo da un altro socio mediante delega scritta e ogni socio può rappresentare non più di due soci. Le deleghe devono essere conser-

vate tra gli atti sociali.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa. Il Presidente è assistito da un Segretario scelto anche tra i non soci, salvo che il verbale sia redatto dal Notaio.

Art. 32 (Validità delle deliberazioni)

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti, in proprio o in delega, tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Quando si tratta di deliberare in merito a modifiche dello Statuto, ad operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale e dei diritti dei soci, all'approvazione di regolamenti interni, alla responsabilità degli Amministratori e degli eventuali Sindaci, allo scioglimento anticipato della cooperativa, le deliberazioni devono essere prese, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati.

Restano comunque salve le disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze.

Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche, ed i suoi membri sono sempre rieleggibili.

Occorrendo, di volta in volta, il Consiglio di Amministrazione può nominare Segretario per la redazione dei verbali anche un non socio.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Gli Amministratori sono rieleggibili e revocabili.

Art. 34 (Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge e dallo Statuto.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 35 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno

un terzo degli Amministratori o dal Collegio Sindacale, se costituito.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Art. 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea **perché** provveda per la sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 38 (Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 39 (Collegio Sindacale)

Ricorrendone le condizioni di legge verrà nominato un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea. I Sindaci restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. I Compiti e le funzioni del Collegio Sindacale sono quelli previsti dalla legge.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 40 (Controllo contabile)

Il controllo contabile sulla società è esercitato dal Collegio Sindacale o da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'attività di controllo contabile, esercitata in base alle leggi vigenti, è documentata dall'organo di controllo in un apposito libro.

L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 41 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 42 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26;
- a rimborso dei conferimenti effettuati dai soci **sovventori** se esistenti;
- a rimborso di altri strumenti finanziari **partecipativi**, qualora emessi;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge **31.01.92**, n. 59.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 43 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività **mutualistica**, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti **sottoponendoli** successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se saranno costituiti.

Art. 44 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Si riepilogano i requisiti delle cooperative a mutualità prevalente ex art. 2514 C.C. recepiti, a tutti gli effetti di legge, nel presente statuto:

- divieto di distribuzione di dividendi in deroga all'art. 2514, comma 1, lett. a, C.C.;
- divieto di remunerazione degli eventuali strumenti finanziari dei soci operatori in deroga all'art. 2514, c.1, lett.b, C.C.;
- divieto di distribuzione di riserve ai soci operatori ai sensi dell'art. 2514, c.1, lett.c, C.C.;
- obbligo di devoluzione del patrimonio netto residuo ai sensi dell'art. 2514, c.1, lett.d, C.C.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 45 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to Andrea Augusto Chiera

F.to Vincenzo Pitino notaio (segue sigillo)

**Copia informatica corrispondente all'originale documento
cartaceo, ai sensi dell'art. 23, commi 3, 4 e 5 del d.lgs. 82/2005.
Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007
mediante M.U.I.**